



**IL SINDACO**  
**IN QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE**

**ORDINANZA N. 20 DEL 20/03/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.**

**VISTA** la delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”:

**VISTO** il DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il DPCM 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 4 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID –” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 08-03-2020

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) ed in particolare l'art. 1, comma 2, che testualmente recita: “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico“;

**RITENUTO, al fine** di evitare assembramento di persone, con efficacia immediata e fino a nuova disposizione di revoca del presente atto, di impedire la circolazione ai pedoni ed alle biciclette nelle seguenti aree pubbliche:

- **percorso della salute (intero tratto ricadente nel territorio comunale);**
- **Via Morette, dall'altezza del civico n. 626 (Villa Poggi Banchieri) al Porto delle Morette;**

**RITENUTO** altresì, per le medesime motivazioni di cui sopra:

- vietare l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi comunali
- estendere il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale;

**RITENUTO**, infine, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

**VISTI:**

- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

**ORDINA**

**Per i motivi descritti in narrativa, fino a nuova disposizione di revoca del presente atto, su tutto il territorio comunale:**

1. è vietata la circolazione ai pedoni ed alle biciclette nelle seguenti aree pubbliche:
  - **percorso della salute (intero tratto ricadente nel territorio comunale);**
  - **via Morette, dall'altezza del civico n. 626 (Villa Poggi Banchieri)**

2. è vietato l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi comunali
3. è vietato l'assembramento di persone su tutto il territorio comunale;

### **PRECISA**

Che per la violazione del presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

### **DISPONE**

1. **CHE** la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale;

2. **CHE** la stessa sia trasmessa:

All'Ufficio Segreteria

alla Prefettura di Pistoia

al Comando Polizia Municipale

al Comune di Lamporecchio

### **DÀ ATTO**

- **CHE** in ragione del carattere contingibile e urgente del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è da intendersi contestuale avvio del relativo procedimento amministrativo;
- **CHE** Amministrazione competente è il Comune di Larciano;
- **CHE** l'oggetto del provvedimento promosso è: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO";
- **CHE** il servizio e la persona responsabile dello stesso procedimento sono: Servizio Protezione Civile, Arch. Luca Innocenti Pratesi

F.to **Il Sindaco**  
**Lisa Amidei**



# COMUNE DI LARCIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)

---

## ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. del

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.**

## SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

## ESPRIME

## PARERE FAVOREVOLE:

- in ordine alla regolarità tecnica dell'Ordinanza in oggetto;
- in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Larciano 20 marzo 2020

**IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI  
F.TO ARCH. LUCA INNOCENTI PRATESI**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da LUCA INNOCENTI PRATESI Responsabile della Protezione Civile comunale. Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.Lgs.82/2005)